


APPROFONDIMENTI SANZIONI 36 TER

ERRORI PIU' FREQUENTI



**I "36-TER" RIGUARDANO LE
COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE RELATIVE AI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI 730.**

**INFATTI, L'ARTICOLO 36-TER DEL
DPR 600/1973 PREVEDE CONTROLLI
DOCUMENTALI SULLE DICHIARAZIONI
DEI REDDITI. IN PRATICA, L'AGENZIA
DELLE ENTRATE VERIFICA LA
CORRETTEZZA DELLE DETRAZIONI E
DEDUZIONI RICHIESTE DAI
CONTRIBUENTI.**




FASI DEL CONTROLLO 36-TER

Fase 1: SELEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE


Dopo la scadenza della presentazione del 730 (normalmente 30 settembre), l'Agenzia delle Entrate esamina le dichiarazioni per individuare quelle che necessitano di un controllo documentale.

I criteri di selezione possono includere:

- 
- Importi elevati di detrazioni/deduzioni.
 - Dichiarazioni con modifiche rispetto al precompilato
 - Incrocio dati con altre banche dati (INPS, catasto, università, ecc.).


FASE 2: INVIO DELLA RICHIESTA DOCUMENTALE

SE LA DICHIARAZIONE VIENE SELEZIONATA, IL CENTRO SOTTOPOSTO A CONTROLLO TROVERA' L'ELENCO DEI CONTROLLI NELLA SEZIONE APPOSITA ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SESAMO.



A QUESTO PUNTO IL CENTRO NON DEVE FARE ALTRO CHE, NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE NELLA SEZIONE «DOCUMENTAZIONE 36 TER»

E FLAGGANDO COME «FORNITA LA DOCUMENTAZIONE»

N.	Codice	Anni Esibire	Descrizione	Documentazione
1	CD14		CUD: RITENUTE E ALTRI DATI L'importo del trattamento integrativo che risulta corrisposto al dichiarante, rilevato dai dati trasmessi dal sostituto d'imposta (punto 391 della CU), non corrisponde a quanto riportato in dichiarazione (rigo C14 col. 2)	 Fornita

Altri Dati
Situazione: Definitiva
Errori For: Ok

Altre Opzioni

- Visualizza Dichiarazione 730/2022 (solo Lettura)
- Documentazione 730/2022 Allegata
- Delega 36-Ter
- Documentazione 36-Ter**
- Download Docum. 36-Ter PDF/A per CIVIS
- Annotazioni Centro
- Annotazioni CAF

FASE 3: INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CAF NAZIONALE

IL CAF NAZIONALE A QUESTO PUNTO ESAMINA LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, LA ESTRAPOLA E LA INVIA TRAMITE CANALE CIVIS (PORTALE ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE).

SE LA DOCUMENTAZIONE E' CARENTE O NON REPERIBILE, IL CAF, DOPO AVER CONTATTATO IL CENTRO, PUÒ CREARE UNA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA PER OVVIARE A TALE DIMENTICANZA E AVERE UNA SANZIONE RIDOTTA LATO CAF (PARI AL 5% DELLA MAGGIORE IMPOSTA PERCEPITA DAL CONTRIBUENTE) RISPETTO AD UNA SANZIONE MAGGIORE (PARI AL 20% DELLA MAGGIORE IMPOSTA PERCEPITA DAL CONTRIBUENTE) CHE SAREBBE STATA EVENTUALMENTE GENERATA DAL FUNZIONARIO ADE

FASE 4: COMUNICAZIONI TRA CAF NAZIONALE E FUNZIONARI.

I FUNZIONARI CONTATTANO IL CAF NAZIONALE PRIMA DI EMETTERE L'ESITO DELL'ACCERTAMENTO. IN QUESTA FASE VIGE UN CONFRONTO TRA LE PARTI CIRCA I DOCUMENTI DA INTEGRARE O MENO E VIENE EVENTUALMENTE INVIATA NUOVA DOCUMENTAZIONE (DOPO AVER CONTATTATO IL CENTRO E AVENDOLA RICEVUTA).

FASE 5: ESITO DEL CONTROLLO

A QUESTO PUNTO:

- SE IL CENTRO FORNISCE LA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, NON CI SARANNO PROBLEMI, IL CAF LA INVIERA' E IL FUNZIONARIO EMETTERA' L'ESITO POSITIVO DELLA PRATICA
- SE IL CENTRO NON HA LA DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA, IL FUNZIONARIO SUGGERISCE LA CREAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA O DIRETTAMENTE EMETTERA' L'ESITO NEGATIVO (CUI SI AVRANNO 60 GIORNI PER INVIARE LE EVENTUALI CONTRODEDUZIONI).

IL CASO PIU' EMBLEMATICO: L'INSERIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)

- UNO DEGLI ERRORI PIU' FREQUENTI E' RAPPRESENTATO DALL'INSERIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SESAMO .
- DOPO AVER RICHiesto TRAMITE DELEGA 730 IL PRECOMPILATO, IL PROGRAMMA SESAMO INSERIRA' AUTOMATICAMENTE GLI IMPORTI CHE RISULTANO DALLO STESSO.
- GENERALMENTE LA CIFRA CHE SI VEDRA' NELLA PRIMA SCHERMATA E' COMPRESIVA DI TUTTI GLI IMPORTI PRESENTI



IL NOSTRO CONSIGLIO E' QUELLO DI PROCEDERE IN QUESTO MODO:

1° CERTIFICAZIONE UNICA

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati	
1		2 9.165,00		3		4	
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO			
5		6		7		8	
179		Lavoro dipendente		Pensione		In forza al 31/12	
		05 01 2021		31 12 2021		2	
12		X		X			
Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Accanto 2021		Saldo 2021	
21 1.211,77		22 112,73		26		27	
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Accanto 2021		Saldo 2021	
30		31		33		34	
Presenza 7/11/4		Presenza 7/11/4		Saldo Addizionale		Saldo Cedolare secca	
35		36		37		38	
39		40		41		42	
43		44		45		46	
47		48		49		50	
51		52		53		54	
55		56		57		58	
59		60		61		62	
63		64		65		66	
67		68		69		70	
71		72		73		74	
75		76		77		78	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
91		92		93		94	
95		96		97		98	
101		102		103		104	
105		106		107		108	
111		112		113		114	
115		116		117		118	
121		122		123		124	
125		126		127		128	
131		132		133		134	
135		136		137		138	
141		142		143		144	
145		146		147		148	
151		152		153		154	
155		156		157		158	
161		162		163		164	
165		166		167		168	
171		172		173		174	
175		176		177		178	
181		182		183		184	
185		186		187		188	
191		192		193		194	
195		196		197		198	
201		202		203		204	
205		206		207		208	
211		212		213		214	
215		216		217		218	
221		222		223		224	
225		226		227		228	
231		232		233		234	
235		236		237		238	
241		242		243		244	
245		246		247		248	
251		252		253		254	
255		256		257		258	
261		262		263		264	
265		266		267		268	
271		272		273		274	
275		276		277		278	
281		282		283		284	
285		286		287		288	
291		292		293		294	
295		296		297		298	
301		302		303		304	
305		306		307		308	
311		312		313		314	
315		316		317		318	
321		322		323		324	
325		326		327		328	
331		332		333		334	
335		336		337		338	
341		342		343		344	
345		346		347		348	
351		352		353		354	
355		356		357		358	
361		362		363		364	
365		366		367		368	
371		372		373		374	
375		376		377		378	
381		382		383		384	
385		386		387		388	
391		392		393		394	
395		396		397		398	
401		402		403		404	
405		406		407		408	
411		412		413		414	
415		416		417		418	
421		422		423		424	
425		426		427		428	
431		432		433		434	
435		436		437		438	
441		442		443		444	
445		446		447		448	
451		452		453		454	
455		456		457		458	
461		462		463		464	
465		466		467		468	
471		472		473		474	
475		476		477		478	
481		482		483		484	
485		486		487		488	
491		492		493		494	
495		496		497		498	
501		502		503		504	
505		506		507		508	
511		512		513		514	
515		516		517		518	
521		522		523		524	
525		526		527		528	
531		532		533		534	
535		536		537		538	
541		542		543		544	
545		546		547		548	
551		552		553		554	
555		556		557		558	
561		562		563		564	
565		566		567		568	
571		572		573		574	
575		576		577		578	
581		582		583		584	
585		586		587		588	
591		592		593		594	
595		596		597		598	
601		602		603		604	
605		606		607		608	
611		612		613		614	
615		616		617		618	
621		622		623		624	
625		626		627		628	
631		632		633		634	
635		636		637		638	
641		642		643		644	
645		646		647		648	
651		652		653		654	
655		656		657		658	
661		662		663		664	
665		666		667		668	
671		672		673		674	
675		676		677		678	
681		682		683		684	
685		686		687		688	
691		692		693		694	
695		696		697		698	
701		702		703		704	
705		706		707		708	
711		712		713		714	
715		716		717		718	
721		722		723		724	
725		726		727		728	
731		732		733		734	
735		736		737		738	
741		742		743		744	
745		746		747		748	
751		752		753		754	
755		756		757		758	
761		762		763		764	
765		766		767		768	
771		772		773		774	
775		776		777		778	
781		782		783		784	
785		786		787		788	
791		792		793		794	
795		796		797		798	
801		802		803		804	
805		806		807		808	
811		812		813		814	
815		816		817		818	
821		822		823		824	
825		826		827		828	
831		832		833		834	
835		836		837		838	
841		842		843		844	
845		846		847		848	
851		852		853		854	
855		856		857		858	
861		862		863		864	
865		866		867		868	
871		872		873		874	
875		876		877		878	
881		882		883		884	
885		886		887		888	
891		892		893		894	
895		896		897		898	
901		902		903		904	
905		906		907		908	
911		912		913		914	
915		916		917		918	
921		922		923		924	
925		926		927		928	
931		932		933		934	
935		936		937		938	
941		942		943		944	
945		946		947		948	
951		952		953		954	
955		956		957		958	
961		962		963		964	
965		966		967		968	
971		972		973		974	
975		976		977		978	
981		982		983		984	
985		986		987		988	
991		992		993		994	
995		996		997		998	
1001		1002		1003		1004	
1005		1006		1007		1008	
1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018	
1021		1022		1023		1024	
1025		1026		1027		1028	
1031		1032		1033		1034	
1035		1036		1037		1038	
1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048	
1051		1052		1053		1054	
1055		1056		1057		1058	
1061		1062					

APRENDO IL QUADRO C POSSIAMO GIA' NOTARE L'ERRORE, MA PERCHE'?

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI														
Casi particolari														
Codice Stato estero														
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI
	2	2	3.572,00			2	2	9.165,00					,00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
			,00	,00	,00	,00								
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI											
C5	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022))		1 - LAVORO DIPENDENTE	2 - PENSIONE										
			351											
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE														
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI			
		,00				,00				,00				
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF														
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	2.424,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)	226,00								
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF														
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)	,00	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)	C12	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)	,00	C13	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)	,00					
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE														
C14	CODICE	2	TRATTAMENTO EROGATO	,00	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	,00	ESENZIONE IMPATRIATI	,00						
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA														

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										
Casi particolari										
Codice Stato estero										
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	Periodo Rapporto di Lavoro			Pensione Estera		Quota contributi previdenziali eccedenti il limite di 5164,57
	2	2	3.572,00		Data Inizio	Data Fine				
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE										
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA				
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI							
C5	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022))		172	CU senza giorni		Esclusione giorni LSU				
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE										
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI							
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF										
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	1.212,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)	113,00				
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF										
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)		RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)	C12	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)		C13	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)		
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE										
C14	CODICE	2	TRATTAMENTO EROGATO		ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI		ESENZIONE IMPATRIATI			
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA										
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA							

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										
Casi particolari										
Codice Stato estero										
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	Periodo Rapporto di Lavoro			Pensione Estera		Quota contributi previdenziali eccedenti il limite di 5164,57
	2	2	9.165,00		Data Inizio	Data Fine				
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE										
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA				
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI							
C5	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022))		179	CU senza giorni		Esclusione giorni LSU				
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE										
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI							
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF										
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	1.212,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)	113,00				
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF										
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)		RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)	C12	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)		C13	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2022 (punto 29 CU 2022)		
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE										
C14	CODICE	2	TRATTAMENTO EROGATO		ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI		ESENZIONE IMPATRIATI			
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA										
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA							

UN ALTRO ERRORE CHE SI FA E' QUELLO DI NON SCANSIONARE LA DOCUMENTAZIONE CU QUANDO VIENE FORNITA DAL CONTRIBUENTE .

INFATTI L'AGENZIA DELLE ENTRATE RICHIEDE SEMPRE IL CARTACEO.

CHE COSA STA SUCCEDENDO ULTIMAMENTE? SUCCEDA SPESSO CHE NEL MOMENTO IN CUI SI VA A RICHIAMARE IL PRECOMPILATO SI ACCETTANO INTERAMENTE GLI IMPORTI INSERITI.

QUESTO RAPPRESENTA UN GROSSO SBAGLIO PERCHE':

A) SE ACCETTO QUESTI IMPORTI MA HO IL CARTACEO ALLORA NON AVRO' PROBLEMI;

B) SE INVECE ACCETTO LE CIFRE INSERITE DA PRECOMPILATO MA NON HO LA DOCUMENTAZIONE, SICCOME SPESSO LE CU VENGONO RETTIFICATE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE PUO' RICHIEDERCI L'ULTIMA PRESENTATA (GENERALMENTE CON DATA MAGGIO).

POSSIAMO VEDERE COME ACCETTANDO IL PRECOMPILATO LE CIFRE INSERITE COINCIDONO, MA BISOGNA AVERE IL CARTACEO PERCHE' PROBABILMENTE QUESTE CIFRE SONO DI UNA CU RISALENTE IN DATA MARZO.

QUADRO C - redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - redditi di lavoro dipendente e assimilati

C1	TPO	REDDITO UNITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)
2	1	31.241,00				

SOMME PER PRIMA DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

C4	TPO LOGALITE	SOMME A TAGGI ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	IRRITUALI E IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TAGGI ORDINARIA

PERIODO DI LAVORO (per i periodi in cui applicabile la detrazione (art. 17 del D.L. 2022))

LAVORO DIPENDENTE

PERSONE

3 6 5

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

C6	ASSUNTO DEL CONIUGE	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	ALTRI DATI	ASSUNTO DEL CONIUGE	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	ALTRI DATI

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (dati 1 e 2 di cui 2022)
	5.281,00		540,00	

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)
	83,00	198,00	84,00	

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

C14	CODICE	TATTAMENTO REGOLATO	ESIGENZE RICHIASTORI E OGGETTI	ESIGENZE IMPATRIATI
	2			

SEZIONE VI - ESTRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E SPESA

C15	FRUTA TAGGI ORDINARIA	NON FRUTA TAGGI ORDINARIA	FRUTA TAGGI SEPARATA

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIVANTI	TPO REDDITO	REDDITI	RITENUTE	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TPO REDDITO	REDDITI	RITENUTE

SEZIONE II - redditi soggetti a tassazione separata

D6	REDDITI PER QUOTE DI CREDITI E LEGATARI	TPO REDDITO	TASSAZIONE SEPARATA	TPO REDDITO	REDDITI	REDDITI PER QUOTE DI CREDITI E LEGATARI	TASSAZIONE SEPARATA	TPO REDDITO	REDDITI

Modello Originale: Prog. 71 - [redacted]

QUADRO C - redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - redditi di lavoro dipendente e assimilati

C1	TPO	REDDITO UNITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)
2	1	31.241,00				

SOMME PER PRIMA DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

C4	TPO LOGALITE	SOMME A TAGGI ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	IRRITUALI E IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TAGGI ORDINARIA

PERIODO DI LAVORO (per i periodi in cui applicabile la detrazione (art. 17 del D.L. 2022))

LAVORO DIPENDENTE

PERSONE

3 6 5

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

C6	ASSUNTO DEL CONIUGE	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	ALTRI DATI	ASSUNTO DEL CONIUGE	REDDITO (dati 1 e 2 di cui 2022)	ALTRI DATI

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (dati 1 e 2 di cui 2022)
	5.281,00		540,00	

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE (dati 1 e 2 di cui 2022)
	83,00	198,00	84,00	

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

C14	CODICE	TATTAMENTO REGOLATO	ESIGENZE RICHIASTORI E OGGETTI	ESIGENZE IMPATRIATI
	2			

SEZIONE VI - ESTRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E SPESA

C15	FRUTA TAGGI ORDINARIA	NON FRUTA TAGGI ORDINARIA	FRUTA TAGGI SEPARATA

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIVANTI	TPO REDDITO	REDDITI	RITENUTE	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TPO REDDITO	REDDITI	RITENUTE

SEZIONE II - redditi soggetti a tassazione separata

D6	REDDITI PER QUOTE DI CREDITI E LEGATARI	TPO REDDITO	TASSAZIONE SEPARATA	TPO REDDITO	REDDITI	REDDITI PER QUOTE DI CREDITI E LEGATARI	TASSAZIONE SEPARATA	TPO REDDITO	REDDITI

Modello Precomp. A.E.: [redacted]

CERTIFICAZIONE UNICA 2022

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO 2021

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice Fiscale (1) 97851430683
Denominazione (2) **CENTRO UNICO STIP. INTERFORZE (UFF. 745)**
Comune(4) ROMA Prov.(3) RM Cap(6) 00185 Indirizzo(7) VIA MARSALA, 104
Telefono, Fax (8) Indirizzo di posta elettronica (9) cusi.sipendi@smid.difesa.it

DATA

20/05/2022

INFATTI ABBIAMO RICHIESTO AL CENTRO DI FORNIRCI LA DOCUMENTAZIONE INSERITA...MA CI HA FORNITO L'ULTIMA REPERIBILE CHE PERO' ERA DATATA MAGGIO (CON LA RETTIFICA ALLE RITENUTE).

IN QUESTO CASO SARA' SOGGETTA A SANZIONE.

SE INVECE AVEVAMO L'ALTRA DATATA MARZO, SEPPUR ERA STATA EFFETTUATA LA RETTIFICA DELLA CU, L'AGENZIA DELLE ENTRATE NON POTEVA SANZIONARCI IN QUANTO AVEVAMO MESSO IL VISTO DI CONFORMITA' A QUELLA DI MARZO.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato (1) 31.240,54 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato (2) _____ Altri redditi assimilati (4) _____
Assegni periodici corrisposti dal coniuge (5) _____ Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente (6) 365

RITENUTE

Ritenute Irpef (di cui (30) _____ sospese)	(21) 4.171,75	Addizionale comunale all'Irpef			
		Acconto 2021	Saldo 2021	Acconto 2022	
Addizionale regionale all'Irpef	(22) 540,46	(26) 83,08	(27) 198,08	(29) 84,35	

ASSISTENZA FISCALE 730/2021 DICHIARANTE

IMPORTI NON TRATTENUTI

Saldo Irpef 2020 (63) _____ Addizionale Regionale 2020 (73) _____

Saldo Addizionale comunale 2020 (83) _____ Saldo Cedolare secca locazioni 2020 (93) _____

CREDITI NON RIMBORSATI

Saldo Irpef 2020 (64) _____ Addizionale Regionale 2020 (74) _____

Saldo Addizionale comunale 2020 (84) _____ Saldo Cedolare secca locazioni 2020 (94) _____

ACCONTI 2021 DICHIARANTE

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno (121) _____

Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno (122) _____ Acconti Irpef sospesi (131) _____

ALTRI ERRORI COMUNI RISCOVTRATI:

- 1) **ASSEGNO AL CONIUGE (E22):** RICORDIAMO CHE AI FINI DEL CORRETTO ESITO DELLA PRATICA NON BASTA ALLEGARE SOLO LA SENTENZA DI SEPARAZIONE MA ANCHE I BONIFICI (O VICEVERSA). IN OGNI CASO FA FEDE PRIMA LA SENTENZA E POI I BONIFICI.
- 2) **SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA' (E25):** RICORDIAMO CHE AI FINI DEL CORRETTO ESITO DELLA PRATICA NON BASTA ALLEGARE SOLO LA FATTURA RILASCIATA DALLA CASA DI RIPOSO MA ANCHE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LO STATO DI DISABILITA' + QUELLA RELATIVA AI PAGAMENTI EFFETTUATI A TITOLO DI RETTA PER IL SOGGIORNO DELLA PERSONA PRESSO LA RSA.
- 3) **SPESE MEDICHE (E1):** RICORDIAMO CHE SE SU UNA FATTURA E' STATA PAGATA TRAMITE FINANZIAMENTO, BISOGNA ALLEGARE LA FINANZIARIA.
- 4) **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO:** BISOGNA SEMPRE AVERE LA CILA O ENEA (ALLEGARLE SEMPRE)

5) ALTRE SPESE (E8-10) – CODICE 13 SPESE DI ISTRUZIONE

UNIVERSITARIA: COME DETTO PIU' VOLTE ACCERTARSI DI CHE TIPO DI UNIVERSITA' STIAMO PARLANDO (PUBBLICA O PRIVATA) PERCHE', NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UNIVERSITA' PRIVATE, L'IMPORTO AMMESSO ALLA DETRAZIONE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A QUELLO STABILITO ANNUALMENTE PER CIASCUNA FACOLTA' UNIVERSITARIA.

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	3.900	3.100	2.900
Sanitaria	3.900	2.900	2.700
Scientifico-Tecnologica	3.700	2.900	2.600
Umanistico-Sociale	3.200	2.800	2.500
Corsi Dottorato-Specializzazione-Master	3.900	3.100	2.900

6) CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (E23): CONTROLLARE SEMPRE L'INSERIMENTO CORRETTO DELL'IMPORTO, DELLE ORE LAVORATIVE E L'ANNO DI RIFERIMENTO. **INSERIRE SOLO I CONTRIBUTI SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO!**

CAUSALE LAVORATORI DOMESTICI		CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI	
Causale del versamento		Attestazione del versamento	
CODICE INPS	C.F. DATORE LAVORO	CODICE INPS	C.F. DATORE LAVORO
C.F. LAVORATORE		C.F. LAVORATORE	
SEDE		SEDE	
CODICE RAPPORTO DATORE DI LAVORO		CODICE RAPPORTO DATORE DI LAVORO	
LAVORATORE		LAVORATORE	
TRIMESTRE		TRIMESTRE	
SETTIMANE RETRIBUITE NEL TRIMESTRE	ANNO: 2021	SETTIMANE RETRIBUITE NEL TRIMESTRE	ANNO: 2021
1=SETT.LAVOR. 2=SETT.PREAVVISO	1° MESE: 11111	1=SETT.LAVOR. 2=SETT.PREAVVISO	1° MESE: 11111
ORE: 702	2° MESE: 11110	ORE: 702	2° MESE: 11110
	3° MESE: 11110		3° MESE: 11110
RETRIBUZIONE ORARIA: 4,62		RETRIBUZIONE ORARIA: 4,62	
IMPORTO: 730,08		IMPORTO: 730,08	
CODICE ORGANIZZAZIONE: CONTR.ORG:		CODICE ORGANIZZAZIONE: CONTR.ORG:	
IMPORTO TOTALE: 730,08		IMPORTO TOTALE: 730,08	
DATA CESSAZIONE:		DATA CESSAZIONE:	

data pagamento _____ (firma del datore di lavoro)

E23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

Documenti Esibiti

Imputazione Documenti esibiti

N.	Importo dei Contributi	Anno di competenza versamento	N. Ore retribuite	Tipo Contratto	Num. Doc.	Contributi spettanti al Datore	Calcolo Completo
1	730,00	2021	702	Tempo I	1	603,72	
2	684,90	2021	624	Tempo D...	1	536,64	
3	273,90	2021	249	Tempo D...	1	214,14	

Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

Ente Creditore INPS Euro 730,08

Destinatario

Oggetto del pagamento LAVORATORI DOMESTICI

Codice C.B.L.L. Codice Avviso Cod. Fiscale Ente Creditore

QR CODE

2022-17-26-13

A DI PAGAMENTO

19/01/2022 17:26:13

PAID PA

2225101913539001053

1221000142340002

10/01/2021

730,08

di Pagamento

5150

2021-17-26-13

1221000142340002

1550

1221000142340002

1,08

COME ESIBITA



"Prendersi un minuto in più per controllare è meglio che doverne spendere cento per rimediare".



"Meglio fare i controllori scrupolosi subito, che rimediare agli errori dopo!"




MODELLO 730/2025



NOVITA'

Dott. Pino Sulcanese



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA
CONFEDERAZIONE AUTONOMA
SINDACATI ITALIANI

PREMESSA

Nonostante le promesse di semplificazione fatte con la riforma fiscale, il modello 730/2025 con le istruzioni continuano a crescere. La **modulistica 2025** batte ogni record in termini di complessità e dimensioni. Le **pagine** del modello sono infatti **24**, contro le **19** dell'**anno scorso**, mentre le **istruzioni** alla compilazione raggiungono quota **168 pagine**, contro le **152** dello **scorso anno**.

Dati ancora peggiori se confrontati con la modulistica del **730** dell'**anno 2015**, ossia dieci anni fa: il **modello** si componeva di **14 pagine** (**10 in meno** rispetto a quello di quest'anno), mentre le **istruzioni** alla compilazione erano **99 pagine** (**69 pagine in meno** rispetto a oggi).

La crescita dimensionale del modello 730 **smentisce** dunque le disposizioni di cui all'**articolo 15 del Dlgs n.1/2024 (c.d. decreto semplificazioni)**, ai sensi del quale, a **decorrere** dal

periodo d'imposta in corso al **31/12/2023**, i modelli dichiarativi dovevano essere progressivamente **semplificati** eliminando le **informazioni non rilevanti** per la liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate **può acquisire** dalle banche dati proprie o di altre amministrazioni.

Esaminando la **modulistica del 730/2025** ci accorgiamo che oltre alla mancata riduzione del numero delle pagine, viene **disattesa** anche l'**eliminazione** della **richiesta** di informazioni già in **possesso** dell'amministrazione finanziaria.

Un **esempio** in questo senso è rappresentato dal **nuovo obbligo** di **indicare** nel modello 730 il Codice Identificativo Nazionale (**CIN**), che viene posto a carico dei contribuenti che possiedono **immobili destinati** alle **locazioni brevi** o **strutture turistico-ricettive**.

Il suddetto **CIN**, da indicare nel **nuovo Rigo B12, Colonna 1**, del **modello 730/2025**, è stato **assegnato** ai richiedenti dal **Ministero del Turismo** ed è quindi **perfettamente conoscibile** da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ciò detto, non bisogna però **dimenticarsi** che se è previsto l'obbligo di **inserimento** di un **dato** nel **modello dichiarativo**, la **mancata indicazione** da parte del contribuente diventa **passibile** di specifica **sanzione** per **infedele dichiarazione**.

INTRODUZIONE

A partire dal **30 aprile**, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione online il modello **730 precompilato 2025**, per i **redditi 2024**.

Le dichiarazioni **precompilate** ospitano oramai molteplici **oneri detraibili/deducibili “precaricati”** dal Fisco, quali:

le spese per la frequenza degli asili nido, le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, gli interessi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e quelli per la previdenza complementare, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, le spese pagate con bonifico tracciabile per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico e per bonus mobili, le spese per interventi di sistemazione a verde, le spese sanitarie, la quota detraibile del “Bonus vacanze”.

Ma ospitano anche i dati contenuti nella **Certificazione Unica**, alcune informazioni provenienti dalla **dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**,

i dati relativi ai redditi liquidati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili,
altri dati presenti nell'**Anagrafe tributaria**.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica, Comunicazione da GSE
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni	Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica

I dati che l'Agenzia riterrà incerti, come di consueto, saranno relegati nel foglio informativo che correde la precompilata.

○ *L'esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d'uso di un immobile.*

In un caso o nell'altro, comunque, il contribuente potrà modificare, cancellare o inserire ex novo tutto ciò che occorre. In tutto questo, come sempre, ci viene in aiuto l'**apposita funzione del software da noi utilizzato**, che permette il **raffronto** tra i dati presenti nella precompilata e quelli del modello che abbiamo predisposto, **evidenziandone le differenze**.

👉 PROMEMORIA

Dallo scorso anno, nell'area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata. Con tale modalità di compilazione, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può direttamente confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.

PRESENTAZIONE AL CAF

Chi si rivolge a un Caf deve **consegnare** oltre alla **delega** per l'accesso al modello **730 precompilato**, il **modello 730-1**, in **busta chiusa**. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. **Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta**, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

👉 PROMEMORIA

In caso di presentazione del modello **730 precompilato senza modifiche**, il contribuente **non deve esibire la documentazione** relativa agli **oneri indicati** nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del **modello 730 con modifiche** che **incidono** sulla determinazione del **reddito o dell'imposta**, il contribuente **deve esibire** al Caf la **documentazione** necessaria per **verificare la conformità** dei dati riportati nella dichiarazione, con la **sola eccezione** della **documentazione** comprovante le **spese sanitarie** che **non risultano modificate** rispetto alla dichiarazione **precompilata**.

VANTAGGI SUI CONTROLLI

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF:

👉 **senza modifiche, non si effettua il controllo formale** sui dati relativi agli **oneri indicati** nella dichiarazione precompilata **forniti dai soggetti terzi**;

👉 **con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati** nei confronti del **CAF**, anche sugli **oneri detraibili e deducibili** che sono stati **comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie**, per le quali il **controllo formale** è effettuato relativamente ai **soli documenti** di spesa **che non risultano indicati** nella dichiarazione **precompilata**.

➡ **SI** controlli documentali su dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la **Certificazione Unica**.

➡ Dichiarazione precompilata **considerata accettata** anche con **modifiche** che **non incidono** sul calcolo del **reddito** complessivo o dell'**imposta**, ad esempio:

- **variazione residenza** anagrafica ma **non** comune domicilio fiscale;
- **indicati** o **modificati** dati del **soggetto** che effettua il conguaglio;
- **indicato** o **modificato codice fiscale** coniuge non fiscalmente a carico.

○ L'Agenzia delle entrate potrà comunque **richiedere** al contribuente la **documentazione** necessaria per verificare la **sussistenza** dei **requisiti soggettivi** per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio:

▶ **destinazione** dell'immobile ad **abitazione principale** entro un anno dall'acquisto, nel caso di **detrazione** degli **interessi passivi** sul **mutuo** ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

ATTENZIONE

👉 La responsabilità del CAF **non si configura** se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella **documentazione acquisita in sede di apposizione del visto**, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria divergano dai dati dichiarati ([circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13](#)). In tal caso, il controllo può essere proseguito nei confronti del contribuente.

👉 **Mancanza delle Certificazioni Uniche**

Ai fini del rilascio del **visto di conformità**, il modello di Certificazione Unica **non può essere sostituito da nessuna altra documentazione** (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in **assenza di tale modello**, il contribuente è **escluso dall'assistenza fiscale prestata dai CAF** ([circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7 e 27.4.2018 n. 7](#)).

👉 Se il Caf appone un **visto di conformità infedele**, è tenuto al pagamento di una somma pari al **30% della maggiore imposta riscontrata** a seguito dei controlli formali da parte dell' Agenzia delle entrate ([ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973](#)), sempre che il visto infedele **non sia stato indotto** dalla **condotta dolosa o gravemente colposa** del contribuente.

👉 A condizione che l'infedeltà del visto **non sia stata già contestata** con **comunicazione d'irregolarità**, il Caf può trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente oppure, se il **contribuente non intende presentare** la nuova dichiarazione, può **trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica**. In tal caso, la **somma dovuta** dal Caf è **ridotta** ai sensi dell'[art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 \(Ravvedimento operoso\)](#).

👉 Per **dimostrare** che il contribuente **non intende presentare** la nuova dichiarazione non è necessario **fornire** la **prova** del suo **esplicito diniego**, ma è sufficiente **fornire** la prova di **aver comunicato per iscritto** al contribuente stesso **l'invito a presentare** una nuova dichiarazione ([circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13](#)).

👉 In presenza di **esplicito diniego** sottoscritto dal contribuente **non è, invece, necessario** acquisire alcuna ulteriore documentazione ([circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24](#)).

👉 Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia **ritenuto di rettificare** i dati oggetto di controllo formale **presentando** la **dichiarazione integrativa** mediante il **modello REDDITI PF**, la posizione è **sanata nei riguardi del CAF** ([circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13](#)).





PROMEMORIA

👉 I contribuenti per i quali è possibile utilizzare il modello 730 possono presentare quello **senza sostituto d'imposta**, precompilato o ordinario, indipendentemente dall'aver o meno, nel corso del 2025, un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

👉 es.: contribuente che nel 2024 ha solo redditi da fabbricati oppure redditi diversi.


📌 In entrambi i casi nelle **informazioni** relative al **contribuente** va indicata la **lettera "A"** nella casella **"730 senza sostituto"** e nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"** va **barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto"**. Se dalla dichiarazione emerge un **credito**, il **rimborso** viene erogato dall'**Agenzia delle entrate**. Se, invece, emerge un **debito**, il **pagamento** viene effettuato tramite il **modello F24**.

 **DA QUEST'ANNO (D.Lgs. n. 1/2024), INOLTRE, POSSONO ESSERE INSERITE NUOVE TIPOLOGIE DI REDDITO, AMPLIANDO COSI' LA PLATEA DEI SOGGETTI (NON TITOLARI DI P.IVA) CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO 730:**

-  redditi soggetti a **tassazione separata** (quadro **M**);
-  redditi assoggettati a **imposta sostitutiva** (quadro **M**);
-  redditi da **rivalutazione dei terreni** (quadro **M**);
-  **plusvalenze** di natura finanziaria (quadri **T**).

Per **gestire** queste tipologie di reddito sono stati **introdotti**, quindi, due nuovi quadri: il **quadro M** e il **quadro T**.

 **In precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF**

 Pertanto il **modello 730/2025** può essere utilizzato dai contribuenti che nel **2024** hanno percepito almeno uno dei seguenti redditi:

 redditi da **lavoro dipendente e assimilati** (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);

 redditi dei **terreni e dei fabbricati**;

 redditi di **capitale**;

 redditi di **lavoro autonomo** per i quali **non** è richiesta la **P.IVA**;

 redditi **diversi**;

 alcuni redditi assoggettati a **tassazione separata e imposta sostitutiva**.

 dati relativi alla **rivalutazione dei terreni** indicati nel **quadro M** e le **plusvalenze** di natura finanziaria indicate nel **quadro T**.

PROMEMORIA

RIMBORSI, TRATTENUTE E PAGAMENTI

- ➡ A partire da retribuzione **competenza luglio**, datore lavoro o ente pensionistico **effettua** i **rimborsi** relativi all'Irpef e alle altre imposte risultanti dal **modello 730-4** o **trattiene** le **somme o le rate** (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di **saldo e primo acconto**.
- ➡ Il sostituto d'imposta **non esegue** il **versamento** del debito o il **rimborso** del credito di **ogni singola imposta o addizionale** se l'**importo** che risulta dalla dichiarazione è **uguale o inferiore a 12 euro**.
- ➡ Per i **pensionati** queste operazioni sono **effettuate** a partire dal mese di **agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

➡ Se la **retribuzione** del mese è **insufficiente**, la **parte residua**, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei **mesi successivi** fino alla **fine del periodo d'imposta**.

➡ L'Agenzia delle entrate può effettuare **controlli preventivi** sul 730 presentato, **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Se **spetta il rimborso** è erogato dall'**Agenzia delle entrate** entro il **sesto mese successivo** al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

➡ A **novembre** viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di **seconda o unica rata** di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.

➡ Se il contribuente vuole che la **seconda o unica rata** di acconto sia trattenuta in **misura minore** deve comunicarlo **per iscritto** al sostituto d'imposta **entro il 10 ottobre**, indicando l'**importo** che ritiene **dovuto**.

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL MODELLO 730/2025 RIGUARDANO:

- ▶ ampliamento platea;
- ▶ modifica scaglioni di reddito e aliquote Irpef;
- ▶ regime agevolativo per redditi dominicali e agrari;
- ▶ locazioni brevi;
- ▶ lavoro dipendente prestato all'estero;
- ▶ rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente;
- ▶ modifica delle detrazioni per il personale comparto-sicurezza-difesa;
- ▶ bonus tredicesima;
- ▶ trattamento integrativo;
- ▶ lavoratori impatriati;
- ▶ limite di spesa delle detrazioni bonus mobili;
- ▶ detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche;
- ▶ detrazioni Superbonus;
- ▶ opzione Superbonus 2023;
- ▶ Codice Identificativo Nazionale (CIN);

- ▶ lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
- ▶ redditi a tassazione separata;
- ▶ rimodulazione delle detrazioni per oneri;
- ▶ IVIE E IVAFE;
- ▶ tassazione redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri.

FAMILIARI A CARICO

PROMEMORIA

👉 Dal 1° marzo 2022 le **detrazioni** per i **figli a carico** di cui all'[art. 12 del TUIR](#) spettano solo per i figli con 21 anni o più.

👉 Per i figli di età inferiore, detrazioni sostituite da assegno unico.

In sostanza per il 2024 in vigore solo detrazione (950 euro) per figli a carico con età pari o superiore a 21 anni.

📌 Per i **figli** non è **mai possibile** fruire delle **detrazioni** previste per gli **altri familiari** a carico.

○ I **nonni** che hanno a **carico** i nipoti **non possono beneficiare** delle **detrazioni** previste per i **figli** e per gli **altri familiari** a carico.

 **DAL 01/03/2022:**

- non spetta più la **maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio** prevista per le **famiglie con più di tre figli**;
- non spetta più l'**ulteriore detrazione di 1.200 euro** prevista per le **famiglie con più di 4 figli**;
- non spettano più le **maggiorazioni** previste per i **figli con disabilità**, anche per i figli con 21 anni o più (sostituite da AUU).

○ Se la detrazione per i **figli a carico non spetta**, es. primo figlio nato a maggio 2024, permane l'**obbligo** di indicazione nel **prospetto dei familiari a carico**, poiché i dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

Si consideri il caso di un contribuente con quattro figli a carico:

- un figlio nato a febbraio 2002 che ha più di 21 anni per tutto il 2024 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno;
- un figlio nato a giugno 2003 che compie 21 anni a giugno 2024 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per 7 mesi;
- un altro figlio nato a gennaio 2021 che compie tre anni a gennaio 2024 e per cui non ha diritto alla detrazione per figli a carico per tutto il 2024;
- un ultimo figlio nato a marzo 2024 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
		(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	⁴ XXXXXXXXXXXXXXXXXX	⁵				
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO ³ D	YYYYYYYYYYYYYYYYYY	12	⁷ 50	⁸	¹⁰ 12	
	3	<input checked="" type="checkbox"/> ² A D	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	12	50		7	
	4	<input checked="" type="checkbox"/> A D	HHHHHHHHHHHHHHHHHH	12	50			
	5	<input checked="" type="checkbox"/> A D	KKKKKKKKKKKKKKKKKK	10	50			

PROMEMORIA

NUOVE ALIQUOTE E NUOVI SCAGLIONI IRPEF (ANNI 2022-2023):

Dal 2022 sono in vigore le nuove aliquote dell'Irpef, modificate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 2, lettera a).

REDDITO IMPONIBILE (per scaglioni) 2022	ALIQUOTA (per scaglioni) 2022	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 15.000,00	23%	23% sull'intero importo (= 3.450,00)
da 15.001,00 fino a 28.000,00 euro	25%	3.450 euro + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%	6.700 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
oltre 50.001 euro	43%	14.400 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro

NOVITA'

NUOVE ALIQUOTE IRPEF ANNO 2024:

Per il solo periodo d'imposta 2024, per effetto dell'intervento dell'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023, le aliquote IRPEF di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR sono state ridotte a tre.

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
Fino a 28.000 euro	23%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

📌 Di fatto vi è la riduzione **da 4 a 3** delle aliquote (viene eliminata quella al 25%) e la ridefinizione del primo scaglione (viene ampliato quello al **23%**, che sale da 15.000 euro a **28.000**).

👉 Tale struttura delle aliquote è stata successivamente messa a regime dall'art. 1, co. 2 lett. a), della L. 30.12.2024 n. 207 (**legge di bilancio 2025**).

QUADRO “A”

👉 Nuovo regime agevolativo redditi dominicali e agrari **Coltivatori Diretti e I.A.P.**

Per gli anni **2024** e **2025** i redditi dominicali e agrari dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti nella previdenza agricola, considerati congiuntamente, **non concorrono** ovvero **concorrono parzialmente** alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a **10.000** euro, **0%**;
- b) oltre **10.000** euro e fino a **15.000** euro, **50%**;
- c) oltre **15.000** euro, **100%**.

QUADRO “B”

PROMEMORIA

👉 LOCAZIONI BREVI

Il reddito derivante da locazioni brevi costituisce **reddito fondiario** per il **proprietario** dell’immobile o per il **titolare di altro diritto reale** e va indicato nel **quadro B**; per il **sublocatore o il comodatario**, invece, costituisce **reddito diverso** e va indicato nel **quadro D**.

Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in **forma imprenditoriale**.

Pertanto, **se nel corso del 2024** sono stati destinati a locazione breve **più di 4 appartamenti**, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il **modello REDDITI PF**.

NOVITA'

👉 I redditi da **locazione breve**, nel caso di opzione per la **cedolare secca**, sono assoggettati ad **imposta sostitutiva** con aliquota al **26%**.

👉 L'aliquota è ridotta al **21%** su **una sola** unità immobiliare, **individuata dal contribuente** in sede di dichiarazione dei redditi.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati


SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI


	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	4 %								
B1	,00					,00	<input type="checkbox"/>					

CODICE 2 = 21%

CODICE 3 = 26%

QUADRO “C”

 Nell'anno **2024**, per l'aumento della **detrazione** da lavoro dipendente da **1.880 a 1.995** euro è cambiata anche la **no tax area**, passata da **8.174 a 8.500** euro.

 Per non **penalizzare** coloro che nel **2023** percepivano il **trattamento integrativo** e che nel **2024** si sono **ritrovati** nella **no tax area** è **cambiato** anche il **calcolo** per la **spettanza** del trattamento integrativo per redditi **fino a 15.000** euro.

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
C14		,00	,00	,00	,00	,00		

 Per l'**anno 2024** è riconosciuto il “**trattamento integrativo**” nella misura di **1.200 euro**:

☞ se: l'**imposta lorda**, determinata su **redditi da lavoro dipendente** e su **alcuni redditi assimilati**, è di ammontare **superiore alle detrazioni da lavoro dipendente**, **diminuite dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno**;

☞ se: **il reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro.**

☞ se **reddito di riferimento** ai fini delle **agevolazioni fiscali** (Rigo 137 mod. 730-3) compreso tra **15.001 e 28.000 euro**:

➤ verificare che la **somma di alcune detrazioni** sia **maggiore dell'imposta lorda** di cui al **rigo 16 del 730-3**

Se condizione rispettata:

Il trattamento integrativo è comunque **riconosciuto** per un ammontare **non superiore a 1.200 euro**, in misura:

☛ pari alla **differenza** tra la **somma** delle menzionate **detrazioni** e l'**imposta lorda**.

PROMEMORIA

▶ **Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:**

a) detrazioni **carichi famiglia**;

b) detrazioni **lavoro dipendente** e assimilati;

c) detrazioni **interessi passivi prestiti o mutui agrari** contratti fino al 31 dicembre 2021;

d) detrazioni **interessi passivi mutui** contratti fino al 31 dicembre 2021 **acquisto** o **costruzione** immobile da adibire **abitazione principale**;

e) detrazioni **spese sanitarie** superiori euro 15.493,71, acquisto **veicoli disabili**, acquisto **cani guida**, tutte sostenute fino al 31 dicembre 2021 e **rateizzate** alla medesima data;

f) detrazioni spese **interventi recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energetica** edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e **rateizzate** alla medesima data;

g) detrazioni previste da **altre disposizioni normative** per **spese sostenute** fino al 31 dicembre 2021 e **rateizzate** alla medesima data.

Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:

- interventi ammessi al c.d. **Sisma bonus**;
- interventi ammessi al c.d. **Bonus verde**;

- interventi recupero o restauro facciate edifici esistenti - **Bonus facciate**;
- interventi acquisto e posa in opera **infrastrutture ricarica veicoli alimentati energia elettrica**;
- spese arredo immobili ristrutturati - **Bonus mobili**;
- spese **arredo** immobili **giovani coppie**;
- spese **acquisto abitazione** classe energetica **A o B**;
- spese interventi finalizzati risparmio energetico – **Eco bonus**;
- **superbonus**;
- spese riscatto periodi non coperti da contribuzione (c.d. **pace contributiva**).

ATTENZIONE

Entrambe le misure sono **riconosciute** in via automatica dal datore di lavoro **in busta paga**, al lavoratore, partendo dal mese di **gennaio**.

☞ Nel **modello 730**, tuttavia, chi presta l'assistenza fiscale **deve ricalcolare** l'ammontare del **trattamento integrativo** tenendo conto di tutti i **redditi dichiarati** (comprese: le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l'importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca) e deve indicarlo nel prospetto di liquidazione, **modello 730-3**:

- se il datore di lavoro (**anche non sostituto d'imposta**) **non ha erogato** in tutto o in parte le **agevolazioni**: chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'**ammontare spettante** nel modello **730/2025**;
- se dal predetto calcolo le **agevolazioni** risultano **non spettanti**, anche in parte, l'ammontare **erroneamente riconosciuto** dal datore di lavoro viene **recuperato con la dichiarazione**.

ATTENZIONE

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo:

👉 **tutti** i lavoratori **dipendenti** (codice **2, 3, 4, 8** o **9** nella **colonna 1** dei rigi da **C1** a **C3**):

 **devono compilare il rigo C14.**

COME COMPILARE IL QUADRO “C”:

RIGO“C14”

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)

	1	2	3	4	5	6	7	8
C14	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
		,00	,00	,00	,00	,00		

Riportare il codice indicato nel **punto 390 della Certificazione Unica 2025**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice “1”** , se il datore di lavoro ha **riconosciuto** il trattamento integrativo e lo ha erogato in tutto o in parte. In questo caso, nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (**punto 391 della Certificazione Unica 2025**);
- il **codice “2”** , se il datore di lavoro **non ha riconosciuto** il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso **non va compilata** la colonna 2 del rigo C14.

Se il lavoratore dipendente (ad esempio, colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) **non è in possesso della Certificazione Unica**, perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella **colonna 1** deve riportare il **codice “2”**;

RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)

1	2	3	4	5	6	7	8
CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
C14	,00	,00	,00	,00	,00		

Riportare l'importo del **trattamento integrativo** erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2025**. In nessun caso deve essere riportato nel modello dichiarativo l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato indicato dal **punto 392 della Certificazione Unica**;

RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
C14		,00	,00	,00	,00	,00		

Riportare l'importo indicato nel **punto 463 della Certificazione Unica**, se nel **punto 462** è indicato il **codice "2" o "15"**. Se si fruisce in dichiarazione dell'**agevolazione** prevista per i **docenti e ricercatori** (se il sostituto non ha previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile), **riportare l'ammontare** indicato nelle **annotazioni alla Certificazione Unica** con il **codice BC o CV** per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla **Certificazione Unica** non sono presenti tali informazioni, **riportare la quota di reddito di lavoro dipendente** che non è stata indicata in dichiarazione (nei righi da C1 a C3);

RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
C14		,00	,00	,00	,00	,00		

Riportare l'importo indicato nel **punto 463 della Certificazione Unica** se nel **punto 462** è indicato il **codice "4" o '6' o '8' o '9 o 13 o 14 o 16 o 17**. Se si fruisce in dichiarazione dell'**agevolazione** prevista per gli **impatriati**, **riportare l'ammontare** indicato nelle **annotazioni alla Certificazione Unica** con il **codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU o GA o GB**. Se nelle annotazioni alla **Certificazione Unica** non sono presenti tali informazioni **riportare la quota di reddito da lavoro dipendente** che non è stata indicata in dichiarazione (nei righi da C1 a C3);

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

- nella **colonna 1** va riportato il **codice 1** se in **almeno in uno** dei modelli di Certificazione Unica è indicato il **codice 1 nel punto 390**.
Nella **colonna 1** va invece indicato il **codice 2** se in **tutti i modelli** di Certificazione Unica è indicato il **codice 2 nel punto 390**;
- nella **colonna 2** va riportata la **somma** degli importi indicati nel **punto 391** dei **modelli** di Certificazione Unica **non conguagliati**;
- nella **colonna 3** va riportata la somma degli importi indicati nel **punto 463** della Certificazione Unica se nel **punto 462** è indicato il **codice '2' o "15"**;
- nella **colonna 4** va riportata la somma degli importi indicati nel **punto 463** della Certificazione Unica se nel **punto 462** è indicato il **codice '4' o '6' o '8' o '9' o '13' o '14' o 16 o 17**.

In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica:

nelle **colonne da 1 a 4** vanno riportati **esclusivamente** i dati indicati nella Certificazione **rilasciata dal sostituto** che ha **effettuato il conguaglio** (punti 390, 391, 462 e 463).

Attenzione

Nelle **colonne 3 e 4** vanno riportati **esclusivamente** i dati indicati nella Certificazione **rilasciata dal sostituto d'imposta** che ha **effettuato il conguaglio**.

In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica:

per la compilazione delle **colonne da 1 a 4** vanno **seguite le istruzioni sopra fornite** per i **modelli** di Certificazione Unica **non conguagliati**, tenendo presente che la **Certificazione Unica** rilasciata dal **sostituto che ha effettuato il conguaglio** **sostituisce** i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

👉 **BONUS TREDICESIMA**

📌 Per l'anno **2024**, ai lavoratori **dipendenti** è riconosciuta, nel rispetto di **determinate condizioni**, un'**indennità** per un importo pari a **100 euro**, rapportata al **periodo di lavoro**, che **non concorre** alla formazione del **reddito complessivo**.

Al fine del riconoscimento del beneficio economico:

- 👉 il **lavoratore dipendente** deve essere **titolare** di un **reddito complessivo** non superiore a **28.000 euro**;
- 👉 il **lavoratore dipendente** deve avere **almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle **condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir** (familiari fiscalmente a carico);

☛ **imposta lorda** determinata sui redditi di **lavoro dipendente** (con **esclusione** di **pensioni** di ogni genere e **assegni** ad esse equiparati) **maggiore** della **detrazione** spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir (**lavoro dipendente**).

▶ **Nel limite del reddito complessivo di euro 28.000, anche:**

- quota **esente** redditi **docenti** e **ricercatori** e cd. “**impatriati**”;
- redditi **fabbricati** assoggettati a **cedolare secca**;
- redditi **mance** assoggettate ad **imposta sostitutiva**.

○ **reddito complessivo** assunto al **netto** del reddito unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e relative **pertinenze**.

ATTENZIONE:

👉 L'indennità **non spetta** al lavoratore dipendente **coniugato** o **convivente di fatto** se coniuge, **non** legalmente ed effettivamente **separato** o **convivente** sia **beneficiario della stessa indennità;**

👉 l'indennità è **rideterminata** nella **dichiarazione dei redditi** presentata ed è **riconosciuta** anche se **non erogata** dal **sostituto d'imposta** o se le **remunerazioni percepite** non sono state **assoggettate a ritenuta;**

👉 se l'indennità **erogata** dal **sostituto d'imposta non spetta** o spetta in **misura inferiore**, il relativo **importo** è **restituito** in sede di **dichiarazione dei redditi.**

DATI BONUS TREDICESIMA IN C.U.2025

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ				
Redditi di lavoro dipendente 721	Indennità erogata 723	Indennità non erogata 724	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 725	Giorni lavoro dipendente 726
Redditi di lavoro dipendente 727	Indennità erogata 728	Indennità non erogata 729	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 730	Codice fiscale sostituto 731

Reddito lavoro dipendente

Importo indennità erogata dal Sostituto

Importo indennità riconosciuta ma non erogata

Importo eventuale indennità recuperata a conguaglio

Giorni detrazione se diversi da punto 6 Dati fiscali

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ				
Redditi di lavoro dipendente 721	Indennità erogata 723	Indennità non erogata 724	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 725	Giorni lavoro dipendente 726
Redditi di lavoro dipendente 727	Indennità erogata 728	Indennità non erogata 729	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 730	Codice fiscale sostituto 731

Il Sostituto d'imposta deve considerare i dati da eventuale erogazione dell'indennità da precedenti sostituti: da punto 727 a punto 731

ALTRE NOVITA':

👉 Dal **2024**, il reddito da **lavoro dipendente** prestato all'estero in **zona di frontiera** o in altri **Paesi limitrofi al territorio nazionale**, in via **continuativa** e come oggetto **esclusivo** del rapporto, da soggetti **residenti in Italia**, concorre a **formare** il reddito complessivo per l'importo **eccedente 10.000 euro**;

👉 dal **2024** i redditi dei lavoratori **impatriati** che **trasferiscono** la **residenza fiscale in Italia** concorrono alla **formazione** del **reddito complessivo** limitatamente al **50%** del loro ammontare (**40%** del loro ammontare con un **figlio minore** o **nascita** di un **figlio** ovvero di **adozione** di un minore in **periodo** di fruizione del regime) al **ricorrere** di **determinate condizioni**;

👉 dal **2024** i lavoratori **residenti in determinati comuni** italiani, situati a **20 km** dal confine **svizzero**, con specifici requisiti, **possono applicare**, sui redditi da **lavoro dipendente percepiti in Svizzera**, una **imposta sostitutiva del 25%** delle imposte **applicate in Svizzera** sugli **stessi redditi**.

SEZIONE VIII - EROGAZIONI IN NATURA

RIGO C17

 La legge di Bilancio 2024, in deroga all'art. 51 del Tuir, stabilisce che:

- valore beni ceduti e servizi prestati a lavoratori dipendenti;
- somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per:
 - pagamento utenze domestiche: servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale
 - spese affitto prima casa
 - interessi mutuo prima casa


no reddito lavoro dipendente, nel **limite** complessivo di euro **1.000** (o di euro **2.000** per lavoratori dipendenti con **figli** fiscalmente a **carico**).

ATTENZIONE:

 In relazione alle **spese rimborsate**, il contribuente **non potrà beneficiare di agevolazioni** previste, come:

- detrazione abitazione principale
- interessi passivi mutui
- canoni di locazione

poiché oggetto di **rimborso**, non possono essere considerate **rimaste a carico del lavoratore**.

 Il **superamento** dei **limiti** fa concorrere l'intero ammontare al reddito tassabile con **modalità ordinarie** e non soltanto la **quota parte eccedente** detti limiti.

SEZIONE VIII - EROGAZIONI IN NATURA

C17	BENEFIT BASE	1		CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO	2		
			,00			,00	

**Punto
474 cu 2025**

SEZIONE VIII - EROGAZIONI IN NATURA

C17	BENEFIT BASE	1		CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO	2		
			,00			,00	

**Punto
475 cu 2025**

PROMEMORIA

Modifica a disciplina tassazione lavoro sportivo

👉 da 01/07/2023 in vigore riforma lavoro sportivo (DL 28/02/2021, n.36)

👉 detassazione fino a importo max di 15.000 euro, per:

➤ retribuzioni sportivi professionisti under 23

➤ compensi sportivi settore dilettantistico

📌 introdotti 2 ulteriori codici nel Quadro C per indicare la tipologia di reddito:

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												Casi particolari		Codice Stato estero	
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	4 ALTRI DATI	C2	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	4 ALTRI DATI	C3	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2025)	4 ALTRI DATI	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00	<input type="text"/>	

Codice “8”: lavoro sportivo dilettantistico

Codice “9”: lavoro sportivo professionisti under 23

NOVITA'

 Il lavoro sportivo dal **31/07/2024** non può generare **reddito assimilato** a quello di **lavoro autonomo**.

PROMEMORIA

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI PRODUTTIVITA'

👉 aliquota imposta sostitutiva su somme erogate per premi risultato o partecipazione a utili impresa

👉 a lavoratori dipendenti settore privato

▶ **5% (comma 63, Legge Bilancio 2023)**

👉 **Aliquota 5% anche triennio 2025-2026-2027 (Legge Bilancio 2025)**

📌 tassazione agevolata per le retribuzioni premiali del settore privato di importo inferiore ad € 3.000 oppure € 4.000 se l'azienda ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE									
C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI
	<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

👉 **DETRAZIONE COMPARTO SICUREZZA E DIFESA**

👉 Personale **Forze polizia** e **Forze armate** con reddito complessivo di **lavoro dipendente** anno **2023** non superiore a **euro 30.208**:

➤ riconosciuta **riduzione da IRPEF e Addizionali**:

➤ su **trattamento economico accessorio**, comprese indennità di natura fissa e continuativa (**punto 383 della Certificazione Unica 2025**, già ricompreso nei punti 1 e 2).

📌 Nel caso in cui il sostituto **non abbia riconosciuto** tale detrazione al percipiente, il contribuente può **fruirne in dichiarazione** se nelle **annotazioni** alla Certificazione Unica 2025 è presente il **codice BO**.

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

	¹ FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	² NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	³ FRUITA TASSAZIONE SEPARATA	
C15	Punto 384 CU (max euro 611) ,00	Punto 385 CU ,00	Punto 516 CU ,00	

NOVITÀ

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con DPCM (art. 45, comma 2, del DL 29 maggio 2017, n. 95).

👉 nel **periodo** compreso tra il **01/01/2024** e il **31/12/2024** l'**imposta lorda** determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è **ridotta** per ciascun beneficiario dell'**importo massimo di 610,50 euro**;

👉 il **sostituto di imposta** applica la **riduzione** di imposta in **un'unica soluzione**, anche in sede di conguaglio fiscale;

📌 L'adeguamento ad **euro 610,50** per l'anno d'imposta **2024** è stato stabilito con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024**, pubblicato in G.U. n. 184 del 7 agosto 2024.

PROMEMORIA


RIGO "C16" Tassazione Mance settore turistico-alberghiero e di ricezione

SEZIONE VII - TASSAZIONE MANCE SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E DI RICEZIONE							
	1 REDDITO SETTORE TURISTICO	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 TASSAZIONE ORDINARIA	6 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	7 ASSENZA REQUISITI
C16	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


 Mance a lavoratori ristorazione e attività ricettive settore privato = redditi lavoro dipendente.

 Imposta sostitutiva aliquota 5%, se:

 nel 2023 reddito lavoro dipendente max 50.000 euro


 Nel limite reddituale sono inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione.

 Salvo **rinuncia scritta** del lavoratore il **sostituto assoggetta** le mance a **imposta sostitutiva**.

 Tassazione agevolata mance max **su 25%** dei redditi da **lavoro dipendente** percepiti nell'anno nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, anche se con datori di lavoro diversi;

 parte eccedente assoggettata a **tassazione ordinaria**.

 Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa.

 L'**importo** delle **mance** assoggettato ad imposta sostitutiva **rileva** per il **riconoscimento** di deduzioni, detrazioni o benefici quando le disposizioni fanno riferimento al possesso di **requisiti reddituali**.

▶ La compilazione del rigo C16 è obbligatoria per la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

▶ Pertanto, il presente rigo va **sempre compilato** in presenza di una **Certificazione Unica 2025** nella quale risulti **compilato il punto 651** e uno dei punti tra **652 o 655**.

SEZIONE VII - TASSAZIONE MANCE SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E DI RICEZIONE							
	1 REDDITO SETTORE TURISTICO	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 TASSAZIONE ORDINARIA	6 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	7 ASSENZA REQUISITI
C16	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Punto 651
C.U.**

**Punto 655
C.U.**

**Punto 652
C.U.**

**Punto 653
C.U.**

Obbligatoria selezione di una delle 2 caselle per esprimere scelta trattamento fiscale mance

Barrare casella per modifica tassazione agevolata operata da sostituire in assenza dei requisiti previsti da norma

NUOVE DETRAZIONI PER LAVORO

LAVORO DIPENDENTE:

👉 **15.000** euro **limite reddituale** per usufruire di **detrazione** dal reddito pari a **1.880** euro (**innalzato a euro 1.955 per il solo 2024**).

👉 Detrazione **aumentata di 65 euro** se **reddito complessivo** compreso tra **25.001** euro **35.000** euro.

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nella sez. 1 del quadro C, è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 15.000	1.955 (3)
compreso tra euro 15.001 e 28.000	$1.910 + \frac{1.190 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{13.000}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$1.910 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

(4) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.

PENSIONATI:

👉 **8.500 euro limite reddituale** per usufruire **detrazione massima** dal reddito pari a **1.955 euro**.

👉 **Detrazione aumentata di 50 euro** se **reddito complessivo** compreso tra **25.001 euro** e **29.000 euro**.

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (4)
non superiore a euro 8.500	1.955 (3)
compreso tra euro 8.501 e 28.000	$700 + \frac{1.255 (28.000 - \text{reddito complessivo})}{19.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$700 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

(4) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 29.000 euro.

REDDITI ASSIMILATI LAV.DIP. E ALTRI REDDITI:

👉 **5.500 euro limite reddituale** per usufruire **detrazione massima** dal reddito pari a **1.265 euro**.

👉 **Detrazione aumentata di 50 euro** se **reddito complessivo** compreso tra **11.001 euro** e **17.000 euro**.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2) (3)
non superiore a euro 5.500	1.265
compreso tra euro 5.501 e 28.000	$500 + \frac{765 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{22.500}$
compreso tra euro 28.001 e 50.000	$500 \times \frac{50.000 - \text{reddito complessivo}}{22.000}$
oltre euro 50.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) La detrazione spettante è aumentata di 50 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 euro e 17.000 euro.

QUADRO “D”

PROMEMORIA LOCAZIONI BREVI

I redditi diversi derivanti da **sublocazione breve** e da **locazione breve** da parte del **comodatario** indicati nel quadro **Certificazione Redditi-Locazioni brevi** della C.U. 2025 vanno indicati nel **rigo D4** indicando nella **colonna “3”** il **codice 10**, tranne nel caso in cui nel corso del 2024 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso non può essere utilizzato il modello 730, ma necessariamente il modello Redditi PF.

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	TIPO DI REDDITO	REDDITI	SPESE	RITENUTE	CODICE CIN	
		2	3	4	5	6	7	
				,00	,00	,00		
				ALTERNATIVE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	SPESE	RITENUTE

**Codice
10**

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	TIPO DI REDDITO 3	4	REDDITI	5	SPESE	6	RITENUTE	7	CODICE CIN
					,00		,00		,00		

CODICE 2 = 21%

CODICE 3 = 26%

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	TIPO DI REDDITO 3	4	REDDITI	5	SPESE	6	RITENUTE	7	CODICE CIN
					,00		,00		,00		

**VEDI
NOTA QUADRO B**

NOVITA'

👉 Da quest'anno i **redditi** assoggettati a **tassazione separata** vanno **indicati nel quadro M** anziché nel quadro D. In particolare, i **rimborsi di oneri** per i quali si è fruito della **detrazione in anni precedenti** vanno **indicati nel rigo M3** (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

QUADRO “E”

👉 Dal 2020 (L. 160/2019) alcune detrazioni spettanti sono parametrate al reddito complessivo:

Reddito complessivo	Detrazione spettante (in percentuale)
Fino a 120.000,00 euro	Intera detrazione
Da 120.001,00 a 240.000,00 euro	$(240.000,00 - \text{Reddito complessivo}) / 120.000,00 \times 100$
Da 240.001,00 euro	Nessuna detrazione

- al netto di abitazione principale e pertinenze (art. 10 co. 3-bis del TUIR).
- SI reddito regime forfetario e da cedolare secca.

📌 Per il solo anno 2024 diminuzione di euro 260,00 di detrazioni su taluni oneri se reddito complessivo superiore a euro 50.000,00.

👉 la **riduzione** va operata **successivamente** a determinazione **ammontare detrazione** considerando **art. 15, co. 3-bis, TUIR** (parametrizzazione a reddito complessivo).

ONERI DA CONSIDERARE:


👉 **oneri** con detraibilità del **19%** da TUIR o da altre disposizioni fiscali, con **eccezione** per **spese sanitarie**;

👉 **erogazioni liberali** in favore dei **partiti politici**;

👉 **premi** di assicurazione per rischio **eventi calamitosi**.

○ Per **applicare** la diminuzione di **260 euro**, il **reddito complessivo** deve essere assunto al **netto** del reddito dell'**abitazione principale** e relative **pertinenze**.

NOVITA' 2025

 Con l'**art. 16-ter del TUIR** (art. 1, co. 10, della L. 207/2024) viene previsto il **riordino delle detrazioni per oneri** mediante un **nuovo metodo di calcolo** parametrato al **reddito** e al **numero di figli fiscalmente a carico** nello stesso nucleo familiare.


 Le novità si applicano:

 alle sole **persone fisiche**;

 con un **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**;

 **nulla cambia** per i soggetti con un **reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro**.

 Dal calcolo del **reddito complessivo** è **dedotto il reddito dell'abitazione principale** e quello delle relative **pertinenze**.

 Sono impattate dalle **nuove disposizioni**, quindi, non soltanto le **detrazioni** previste dall'**art. 15**, del **TUIR**, ma in generale **tutte** quelle **contemplate** nel **sistema tributario** italiano **sostenute** dal **01/01/2025**, salvo alcune eccezioni.

 **Non rientrano** tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il **nuovo limite**:

☞ le **spese sanitarie** agevolate ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. c), del TUIR;

☞ le somme investite nelle **PMI innovative**.

Inoltre, se contratti **stipulati** fino al **31 dicembre 2024**, anche:

☞ gli **interessi passivi** e gli **altri oneri** pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari;

☞ gli **interessi per mutui** ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;

- ☞ **gli interessi passivi e gli altri oneri** dei mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;
- ☞ **i premi per assicurazioni** sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per rischio di non autosufficienza;
- ☞ **i premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;
- ☞ **tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024** che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in **più rate annuali**.

○ Per **detti soggetti**, quindi, a decorrere **dal 01/01/2025** (con effetto nei modelli 730/2026 o REDDITI PF 2026), viene stabilito un **limite massimo di spese agevolabili** “onnicomprensivo”, salvo le suddette eccezioni.

DETRAZIONE SUPERBONUS:

NOVITA'

👉 Per le spese sostenute nel 2024, salvo eccezioni, si applica la percentuale di **detrazione del 70%**;

👉 Per le spese sostenute dal 01/01/2024 la **detrazione è rateizzata in 10 rate** di pari importo.

📌 **Spese sostenute anno 2025 detrazione del 65%**

Soggetti beneficiari del superbonus	Momento di sostenimento delle spese
Post modifiche del DL 176/2022 (decreto "Aiuti-quater") e DL 11/2023 (Blocca opzioni)	
Generalità dei soggetti previsti dal co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020	Dall'1.7.2020 al 30.6.2022, con aliquota 110%
<ul style="list-style-type: none"> - Condomini - Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso) 	<p>Dall'1.7.2020 al 31.12.2025, con aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022; - 110% o 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; - 70% per le spese sostenute nell'anno 2024; - 65% per le spese sostenute nell'anno 2025 (con i requisiti introdotti dall'art. 1 co. 56 della L. 207/2024). <p>La proroga fino al 31.12.2025 (con aliquote 110-90-70-65%) riguarda anche le persone fisiche che effettuano gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.</p>
ONLUS, ODV e APS	<p>Dall'1.7.2020 al 31.12.2025, con aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022; - 110% o 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; - 70% per le spese sostenute nell'anno 2024; - 65% per le spese sostenute nell'anno 2025 (con i requisiti introdotti dall'art. 1 co. 56 della L. 207/2024). <p>La proroga fino al 31.12.2025 (con aliquote 110-90-70-65%) riguarda anche le persone fisiche che effettuano gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio.</p> <p>Le ONLUS, ODV e APS, di cui all'art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali; - i cui membri del Cda non percepiscono alcun compenso o indennità di carica; - eseguono gli interventi su immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4; - posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d'uso gratuito, <p>beneficiano del superbonus del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025.</p>

Persone fisiche per interventi relativi a edifici unifamiliari (c.d. "villette") o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo

Dall'1.7.2020 al 30.6.2022, con aliquota 110%.

Il superbonus spetta al 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 se al 30.9.2022 gli interventi non sono ultimati e sono eseguiti per almeno il 30% dell'intervento

complessivo (cfr. circ. Agenzia Entrate 6.10.2022 n. 33).


Il superbonus spetta al 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 per gli interventi effettuati nelle c.d. "villette" delle persone fisiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dall'1.5.2023, che al 30.9.2022 avevano realizzato i lavori per il 30% dell'intervento complessivo (art. 1 co. 10 del DL 61/2023 "Alluvioni").

Per gli interventi avviati dall'1.1.2023, il superbonus spetta con aliquota 90% in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che:

- il contribuente è titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi;
- l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- il contribuente ha un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 dell'art. 119 del DL 34/2020.

- IACP ed enti equivalenti
(la proroga riguarda anche le persone fisiche che effettuano gli interventi singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio)
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

Dall'1.7.2020 al 30.6.2023, con aliquota 110%.
Superbonus del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023 se al 30.6.2023 gli interventi sono eseguiti per almeno il 60%.

 Spese sostenute **nel 2023**: possibile **optare** per ripartizione in **10 rate** annuali di pari importo mediante **dichiarazione integrativa** dell'epoca, entro il **termine** per la presentazione della **dichiarazione** per il **2024**.

l'opzione è **irrevocabile**.

 La **maggiore imposta** eventualmente dovuta è da **versare** entro il **termine** per il **saldo** di quella per il **2024**, senza sanzioni e interessi.

DETRAZIONE SISMABONUS E BARRIERE ARCHITETTONICHE:

NOVITA'

 Per le **spese** sostenute nel **2024** relative ad interventi rientranti nel **Sismabonus** o finalizzate a **eliminazione** delle **barriere architettoniche** (art. 119-ter, D.L. 34/2020) la **detrazione** è rateizzata in **10 rate** annuali di **pari** importo.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati:


 Spese sostenute da **2022**: da considerare nuove etichette energetiche per elettrodomestici. Pertanto la detrazione spetta per acquisto mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a:

classe A per forni,


classe E per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie,

classe F per frigoriferi e congelatori,

per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

 Dal 1° gennaio **2024** al 31 dicembre **2024**, la **detrazione** spetta su un **ammontare massimo di spesa** non superiore a **5.000 euro** (anno 2023 euro 8.000).

Detrazione IVA acquisto abitazione classe energetica A o B

 **Non prorogata nel 2024** la detrazione del 50% anche dell'importo pagato a titolo di **IVA** per acquisto di immobili di **classe energetica A o B** da imprese costruttrici:

PROMEMORIA

- 👉 L'immobile deve essere a **destinazione residenziale**;
- 👉 deve essere di **classe energetica A o B**;
- 👉 acquisto **nel 2023**;
- 👉 soggetto cedente **impresa costruttrice o OICR**.
- 👉 Detrazione ripartita in **10 quote annuali**.

E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA
		1	2	
				,00

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE VI - RIGO "G8" PRIMA CASA UNDER 36

👉 L'art. 64, co. 6-11, del DL 73/2021 ha introdotto una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro:

- esenzione dalle imposte d'atto
- atti imponibili ad IVA: credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo
- esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati

📌 **Beneficio** limitato agli **atti stipulati tra il 26.5.2021** (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il **31.12.2024** (per effetto dell'**ulteriore estensione** disposta dall'art. 3, co. 12-terdecies, del D.L. 215/2023, "**legge 18/2024**").

L'agevolazione spetta per:

- ☛ i contratti definitivi stipulati entro il **31.12.2024**
- ☛ purché il **contratto preliminare** sia stato **sottoscritto e registrato** entro il termine originario di scadenza dei benefici, ossia entro il **31.12.2023**.

QUADRO L - Ulteriori dati

730/2024

QUADRO L - Ulteriori dati

SEZIONE I

		CODICE	IMPORTO	
		1	2	
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA			,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA			,00

SEZIONE II - RIVALUTAZIONE TERRENI

	VALORE RIVALUTATO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA VERSARE	RATEIZZAZIONE	VERSAMENTO CUMULATIVO	
	1	2	3	4	5	6	
L6	,00	,00	,00	,00			
L7	,00	,00	,00	,00			

SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

	TIPO	CODICE STATO ESTERO	AMMONTARE REDDITO	ALIQUOTA %	CREDITO IVCA	OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA	PROVENTI PARTICOLARI	ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO	
	1	2	3	4	5	7	8	9	
L8			,00		,00				,00

730/2025

QUADRO L - Ulteriori dati

		CODICE	IMPORTO	
		1	2	
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA			,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA			,00

QUADRO W

PROMEMORIA

Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

👉 Il **quadro W** deve essere compilato dalle **persone fisiche residenti in Italia** che detengono **investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria** a titolo di **proprietà** o di altro **diritto reale** indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

👉 Per l'adempimento degli obblighi relativi al “**monitoraggio fiscale**”;

👉 per le **cripto-attività detenute** attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

👉 Il **quadro W** va compilato **anche** per determinare le seguenti **imposte correlate** al possesso degli **investimenti** e **attività estere**:

- Imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**);
- Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (**IVAFE**);
- Imposta sostitutiva sul valore delle **cripto-attività**.

NOVITA'

▶ aliquota **IVIE** fissata a **1,06%**;

▶ **prodotti finanziari** detenuti in Stati o Territori a **regime privilegiato** aliquota a **4 per mille annuo**.

MONITORAGGIO FISCALE

- **obbligo** anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha **totalmente disinvestito**;
- obbligo **non sussiste** per i **depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore** massimo **complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro**;
- qualora dovuta **IVAFE Quadro W compilato** anche in tali casi;
- **non va compilato** per le attività **finanziarie e patrimoniali** affidate in **gestione** o in **amministrazione** agli **intermediari residenti** e per i **contratti** comunque **conclusi** attraverso il **loro intervento**, se:
 - ▶ **flussi finanziari e redditi** da essi derivanti siano stati **assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi.

➤ se le attività **detenute** sono in **comunione** o **cointestate** obbligo di **compilazione** a carico di **ciascun soggetto intestatario** con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della **percentuale di possesso**;

➤ obbligo di monitoraggio anche per:

▶ coloro che ne hanno la **disponibilità** o la possibilità di **movimentazione** (come, ad esempio, la **delega al prelievo** su un conto corrente estero);

▶ **persone fisiche** non possessori diretti delle attività, ma che siano “**titolari effettivi**” come definito dalla **normativa antiriciclaggio**.

GLI INVESTIMENTI

👉 Gli **investimenti** sono i **beni patrimoniali** collocati all'estero e che sono suscettibili di **produrre reddito imponibile in Italia**.

▶ **sempre indicati** in **Quadro W** indipendentemente dalla effettiva **produzione** di **redditi imponibili** nel periodo d'imposta, ad esempio:

- immobili esteri
- oggetti preziosi anche se custoditi in cassette di sicurezza
- imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri

📌 vanno **indicate** anche le **attività** patrimoniali **detenute** per il tramite di **soggetti** localizzati in **Paesi non collaborativi**.

○ Considerati **detenuti all'estero** **immobili in Italia** se **posseduti** tramite **fiduciarie estere** o **soggetto** interposto **residente all'estero**.

LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA

👉 Sono quelle **attività** da cui derivano **redditi di capitale** o **redditi diversi** di natura finanziaria di **fonte estera**.

▶ **sempre indicate** in **Quadro W** in quanto di per sé **produttive** di **redditi** di fonte estera **imponibili in Italia**, ad esempio:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti
- obbligazioni estere
- investimenti e metalli preziosi detenuti all'estero

MODALITA' DICHIARATIVE

👉 Se richiesto di **assolvere** ai soli obblighi di **monitoraggio**, va **barrata la colonna 16** e le **caselle** relative alla **liquidazione delle imposte** non dovranno essere compilate.

▶ **compilare** il quadro anche se l'**investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta**, ad esempio:

- conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2023;

▶ Per **importi in valuta** estera utilizzare **cambio** in Provvedimento Direttore **AdE**;

▶ **no obblighi** dichiarativi per **immobili all'estero senza variazioni** nel corso del **periodo d'imposta**, fatti **salvi i versamenti** dovuti relativi all'**IVIE**

▶ se **variato** anche **1 solo immobile** vanno **indicati** nel Quadro **tutti gli immobili**, compresi i non variati.

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'

W1																							
CODICE TITOLO POSSESSO		TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE		CODICE INDIVIDUAZIONE BENE		CODICE STATO ESTERO		QUOTA DI POSSESSO		CRITERIO DETERMIN. VALORE		VALORE INIZIALE				VALORE FINALE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE		GIORNI IVAFE - CRIPTO-ATTIVITA'		MESI IVIE		CREDITO D'IMPOSTA		DETRAZIONI - IVIE		CODICE		QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE		SOLO MONITORAGGIO									
9		10		11		12		13		14		15		16									
CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE										CODICE FISCALE ALTRI COINTESTATARI													
17										18										19	20		21

Riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario nonché cripto attività

Riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale

Va indicato un codice per evidenziare la compilazione di uno o più quadri reddituali

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'

W1	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
							,00	,00	
	VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE	GIORNI IVAFE - CRYPTO-ATTIVITA'	MESI IVIE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVIE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLO MONITORAGGIO	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
	,00			,00	,00				
	CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE			CODICE FISCALE ALTRI COINTESTATARI				PRESI COINTESTATARI	REGIME FISCALITA' PRIVILEGIATA
	17			18				19	20
									21

Indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo

QUADRO M - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E A IMPOSTA SOSTITUTIVA. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

In questo quadro devono essere indicati alcuni redditi:

- 👉 soggetti a **tassazione separata**;
- 👉 di **capitale** percepiti all'estero (art. 18 TUIR);
- 👉 di **capitale** sui quali **non** è stata **applicata** l'imposta sostitutiva;
- 👉 i **valori** dei terreni **rideterminati** (art. 2, DL 24/12/2002, n. 282);
- 👉 i **valori** dei **beni sequestrati** da parte del curatore giudiziario;
- 👉 i **compensi** da **lezioni private** e **ripetizioni** ad imposta sostitutiva;
- 👉 i **redditi** con possibilità di **opzione** prevista dall'art. 24-ter del Tuir (imposta sostitutiva **pensionati esteri** che trasferiscono la **residenza** nel **Mezzogiorno**).

QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

SEZIONE I - REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

M1	INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito nell'anno	4	Reddito totale	5	Ritenute nell'anno	6	Ritenute totali	7	Opzione tassazione ordinaria
							,00		,00		,00		,00		
M2	INDENNITÀ PLUSVALENZE E REDDITI	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito	4	Ritenute	5	Opzione tassazione ordinaria				
							,00		,00						
M3	RIMBORSI DI ONERI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito	4	Opzione tassazione ordinaria						
							,00								
M4	RIMBORSI DI ONERI DEDOTTI DAL REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito	2	Opzione tassazione ordinaria										
			,00												
M5	REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO	1	Tipo	2	Anno	3	Reddito	4	Quota imposta sulle successioni	5	Ritenute	6	Opzione tassazione ordinaria		
							,00		,00		,00				
M6	EMOLUMENTI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE ANNI PRECEDENTI	1	Reddito												
			,00												
M7	INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI PER CESSAZIONE RAPPORTI	1	Anno	2	Reddito nell'anno	3	Reddito totale								
					,00		,00								

SEZIONE II A - REDDITI SOGGETTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA

M31	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA	1	Tipo	2	Codice Stato estero	3	Ammontare reddito	4	Aliquota %	5	Credito IVCA	6	Proventi particolari	7	Opzione tassazione ordinaria
							,00				,00				
M32	PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI NON ASSOGGETTATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA	1	Ammontare reddito	2	Aliquota %										
			,00												
M33	PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA	1	Ammontare reddito												
			,00												
M34	BONUS E STOCK OPTION	1	Importo totale Bonus	2	Imponibile	3	Importo trattenuto dal sostituto								
			,00		,00		,00								
M35	PROVENTI DA ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO	1	Importo totale proventi	2	Spese										
			,00		,00										
M36	REDDITI DA BENI SEQUESTRA TI	1	Imponibile												
			,00												
M37	COMPENSI LEZIONI PRIVATE	1	Importo totale compensi	2	Eccedenza dichiarazione	3	Eccedenza compensata mod. F24	4	Acconti versati	5	Acconti sospesi	6	Opzione tassazione ordinaria		
			,00		,00		,00		,00		,00				
M38	FRONTALIERI SU RETRIBUZIONI SVIZZERE	1	Redditi da lavoro dipendente Svizzera	2	Imposta assoluta in Svizzera	3	Contributo detraibile								
			,00		,00		,00								

SEZIONE II B - OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI ESTERI

M51	Opzione 1	1° anno di esercizio dell'opzione 2	Codice Comune 3	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione		4 SÌ	5 NO	Revoca dell'opzione 6
M52	ALTRA CITTADINANZA	Codice Stato estero 1	Codice Stato estero 2					
M53	GIURISDIZIONE O GIURISDIZIONI DI ULTIMA RESIDENZA FISCALE	Codice Stato estero 1	Codice Stato estero 2	GIURISDIZIONI NON RICOMPRESE NELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE	Codice Stato estero 3	Codice Stato estero 4		
M54	Stato soggetto estero erogante 1	Redditi da pensione estera 2	Redditi prodotti all'estero 3					
			,00		,00			

SEZIONE III A - ALTRI DATI - PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA IN CASO DI RISCATTO DEL CONTRATTO

M71	PREMI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	Anno 1	Reddito 2	Ritenute 3				
			,00	,00				

SEZIONE III B - ALTRI DATI - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI

M76	Valore rivalutato 1	Imposta sostitutiva dovuta 2	Imposta versata 3	Imposta da versare 4	Rateizzazione 5	Versamento cumulativo 6
	,00	,00	,00	,00		
M77	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00		

SEZIONE III C - ALTRI DATI - REDDITI DERIVANTI DA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

M81	Quadro 1	Rigo	Numero modello 2	Ritenute a tassazione ordinaria 3	Altre ritenute 4
				,00	,00

QUADRO T - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA (e CRIPTO ATTIVITÀ)

Questo quadro va compilato per indicare i redditi derivanti dalle:

- 👉 cessioni di **partecipazioni non qualificate**;
- 👉 **obbligazioni** e altri **strumenti** che generano **plusvalenze** (art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del Tuir;
- 👉 **plusvalenze** derivanti dalle cessioni di **partecipazioni qualificate** (art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir.

Nel quadro vanno, inoltre, **indicati i dati** relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati**, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

QUADRO T - Plusvalenze di natura finanziaria

SEZIONE I - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%

T1	Totale dei corrispettivi		¹ <input type="text" value=""/>	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto		² <input type="text" value=""/>	,00		
T2	Costo rideterminato	¹ <input type="text" value=""/>	Costo affrancato	² <input type="text" value=""/>	Corrispettivo	³ <input type="text" value=""/>	,00	Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato	⁴ <input type="text" value=""/>	,00
T3	ECCEDENZIA MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI							<input type="text" value=""/>	,00	
T4	ECCEDENZIA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI		(di cui anni precedenti		¹ <input type="text" value=""/>	,00)	² <input type="text" value=""/>	,00		
T5	ECCEDENZIA D'IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE NON COMPENSATA							<input type="text" value=""/>	,00	
T6	PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO							<input type="text" value=""/>	,00	

SEZIONE II - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

T11	Totale dei corrispettivi		¹ <input type="text" value=""/>	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto		² <input type="text" value=""/>	,00		
T12	Costo rideterminato	¹ <input type="text" value=""/>	Costo affrancato	² <input type="text" value=""/>	Corrispettivo	³ <input type="text" value=""/>	,00	Costo o valore di acquisto rideterminato o affrancato	⁴ <input type="text" value=""/>	,00
T13	ECCEDENZIA MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI							<input type="text" value=""/>	,00	
T14	ECCEDENZIA DELLE MINUSVALENZE CERTIFICATE DAGLI INTERMEDIARI		(di cui anni precedenti		¹ <input type="text" value=""/>	,00)	² <input type="text" value=""/>	,00		
T15	ECCEDENZIA D'IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE NON COMPENSATA							<input type="text" value=""/>	,00	
T16	PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO							<input type="text" value=""/>	,00	

SEZIONE III - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

T21	ANTE GENNAIO 2009	Totale dei corrispettivi	1	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto	2	,00	
T22		Corrispettivo	1	,00	Costo o valore di acquisto rideterminato	2	,00	
T23		Eccedenza minusvalenze anni precedenti	1	,00	Imposta sostitutiva versata	2	,00	
T24	GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2017	Totale dei corrispettivi	1	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto	2	,00	
T25		Corrispettivo	1	,00	Costo o valore di acquisto rideterminato	2	,00	
T26		Eccedenza minusvalenze anni precedenti	1	,00	Imposta sostitutiva versata	2	,00	
T27	GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2018	Totale dei corrispettivi	1	,00	Totale dei costi o dei valori di acquisto	2	,00	
T28		Corrispettivo	1	,00	Costo o valore di acquisto rideterminato	2	,00	
T29		Eccedenza minusvalenze anni precedenti	1	,00	Imposta sostitutiva versata	2	,00	
T30	PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO							,00


SEZIONE IV - PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO O DI OICR IMMOBILIARI ESTERI

T31	Totale corrispettivi cessioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	1	,00	Totale costi o valori di acquisto in Paesi a regime fiscale privilegiato	2	,00	
T32	Corrispettivo acquisto in Paesi a regime fiscale privilegiato	1	,00	Costo o valore acquisto rideterminato in Paesi a regime fiscale privilegiato	2	,00	
T33	Totale corrispettivi cessioni da OICR immobiliari non conformi	1	,00	Totale costi o valori acquisto cessioni da OICR immobiliari non conformi	2	,00	
T34	ECCEDENZA MINUSVALENZE ANNI PRECEDENTI						,00
T35	IMPOSTA SOSTITUTIVA VERSATA						,00

👉 **SPESE UNIVERSITARIE: LIMITI 2024 (DM MIUR 1924/24)**

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	<i>SUD E ISOLE</i>
<i>Medica</i>	3.900	3.100	2.900
<i>Sanitaria</i>	3.900	2.900	2.700
<i>Scientifico- Tecnologica</i>	3.700	2.900	2.600
<i>Umanistico- Sociale</i>	3.200	2.800	2.500
<i>Corsi Dottorato- Specializzazione- Master</i>	3.900	3.100	2.900

Agli importi di cui sopra deve essere **sommato** l'importo relativo alla **tassa regionale** per il **diritto allo studio universitario** di cui all'art. 3 co. 20 della L. 549/95.

 Rientrano tra le **spese detraibili le tasse di immatricolazione e di iscrizione** (anche se riferibili all'iscrizione ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento/specializzazione), nonché **le soprattasse** per esami di profitto e di laurea.

Nella **zona geografica “Nord”** rientrano l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Veneto, mentre nella **zona geografica “Sud e isole”** rientrano la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e, infine, nella **zona geografica “Centro”** rientrano l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, la Toscana e l'Umbria.

 spese per **frequenza all'estero** di corsi universitari, riferimento a:

- medesima area disciplinare italiana;
- zona geografica in base al **domicilio fiscale del contribuente**;

👉 spese per frequenza di corsi di laurea in teologia presso università Pontificie, riferimento a:

- area disciplinare “Umanistico – sociale”;
- zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, individuata nella **regione** del **corso di studi** anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano;

👉 spese per corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, riferimento a:

- area tematica del corso;
- zona geografica, in base alla **regione** in cui vi è la **sede legale dell’Università**.

TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE

PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730 AD UN CAF O PROFESSIONISTA

L'art. 16-bis, del DL 124/2019(e succ. modifiche e/o integrazioni), modificando il DM 164 del 31 maggio 1999, ha fissato al **30 settembre** il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.

MODELLI 730 - CONSEGNA AI CONTRIBUENTI E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Anche nel **2025**, pertanto, sono previsti diversi termini che i **CAF-dipendenti** e i professionisti abilitati devono osservare per:

- la consegna al contribuente della copia del **modello 730 elaborato** e del relativo prospetto di liquidazione (**modello 730-3**);
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **modelli 730 predisposti** e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (**modelli 730-4**), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

Le scadenze, parametrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:

15/06/2025 (16/06/2025)	<i>Dichiarazioni presentate entro 31/05/2025</i>
29/06/2025 (30/06/2025)	<i>Dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno</i>
23/07/2025	<i>Dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio</i>
15/09/2025	<i>Dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto</i>
30/09/2025	<i>Dichiarazioni presentate dal 1 al 30 settembre</i>

Attenzione

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo

👉 MODELLO 730/2025 INTEGRATIVO

👉 Rimangono **invariate** le **scadenze** previste per il modello **730 integrativo**. Pertanto:

- **25/10/2025** presentazione al CAF;
- **10/11/2025** consegna al contribuente copia 730 integrativo;
- **10/11/2025** trasmissione telematica Agenzia Entrate.

📌 Il **contribuente** che presenta il mod. **730 integrativo** deve **esibire** la documentazione necessaria **al Caf** o al professionista abilitato per il **controllo della conformità** dell'integrazione che viene effettuata. Se l'**assistenza** sul mod. **730 originario** era stata **prestata** dal sostituto d'imposta occorre **esibire al Caf** o al professionista abilitato **tutta la documentazione**.

👉 La **presentazione** di una dichiarazione integrativa **non sospende** le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, **non fa venir meno l'obbligo** da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di **effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base al modello 730.

DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ONERI ACCESSORI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE

Per quanto concerne gli oneri accessori connessi con l'operazione di finanziamento che danno diritto alla detrazione, in via generale, rilevano solo le "spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo" (circ. Agenzia delle Entrate 20.4.2005 n. 15, § 4.4).

Soddisfano tale requisito, ad esempio:

- le **spese notarili** (onorario per la stipula del **mutuo**);
- le spese relative all'**iscrizione** e alla **cancellazione di ipoteche**;
- le spese di **perizia tecnica**;
- le spese di **istruttoria**;
- la **commissione** richiesta dagli **istituti di credito** per la loro attività di intermediazione;
- la cosiddetta "**provvigione**" per **scarto rateizzato** nei mutui in contanti;
- l'**imposta sostitutiva** corrisposta sul capitale prestato, ai sensi degli artt. 17 ss. del DPR 601/73;
- la **penalità** per anticipata estinzione del mutuo;
- le **quote di rivalutazione** dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le **perdite su cambio**, per i mutui contratti in **valuta estera**.

BORSE DI STUDIO COMPUTATE NELL'ISEE CON IMPATTO SULLE PRESTAZIONI SOCIALI

Le conclusioni dell'Avvocato generale, presentate il 4 luglio 2024, in relazione alla **causa C-277/23** evidenziano come possa configurare un **ostacolo alla libera circolazione delle persone** una disposizione nazionale che computi le borse di studio, percepite nell'ambito del programma Erasmus+ e commisurate al costo della vita nello Stato di destinazione, nella soglia di reddito da rispettare per accedere a un'agevolazione fiscale.

Il principio espresso dall'Avvocato generale pone la questione dei possibili effetti su **prestazioni sociali concesse dall'Italia**. Un possibile **esempio** potrebbe essere quello dell'**assegno unico**, la cui disciplina, pur avendo a oggetto una prestazione universalistica, **subordina l'erogazione** di un importo superiore a quello minimo ad una **determinata soglia di ISEE "standard"** che, a quanto consta, **non prevede deroghe** volte a **escludere le borse di studio** commisurate al superiore costo della vita dello Stato di soggiorno.

BORSE DI STUDIO ERASMUS+ NON RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA DEDUZIONE PER FIGLIO A CARICO

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con **sentenza** del 16 gennaio 2025, relativa alla causa **C-277/23**, ha **stabilito** che **rappresenta** una **restrizione** al diritto di **libera circolazione** e di **soggiorno** (art. 21 del TFUE) la **normativa** di uno Stato membro che, al fine di determinare l'importo della deduzione fiscale cui ha diritto un genitore per un figlio a carico, **tenga conto** del **sostegno** alla **mobilità** di cui il **figlio** ha **beneficiato** nell'ambito del programma **Erasmus+**, con la conseguente perdita, eventualmente, del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell'ambito del calcolo dell'imposta sul reddito.

SPESE PER BADANTE SEMPRE DEDUCIBILI ANCHE SE NON QUALIFICATO

Sono **sempre deducibili** le **spese** sostenute per il **badante** dell'invalido, anche se **privo** di **qualifica** professionale. È quanto affermato dalla **Corte di cassazione** che, con l'**ordinanza n. 449** del 9 gennaio **2024**, ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

L'OPZIONE PER RIPARTIRE LE SPESE 2022 CON SUPERBONUS IN 10 RATE PUÒ ESSERE PARZIALE

L'opzione per poter ripartire il superbonus in 10 quote annuali può essere esercitata anche soltanto per una parte delle spese sostenute nel 2022, in quanto la norma non prevede che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute nel 2022.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a **interpello n. 252** del 9 dicembre **2024**.

PROMEMORIA

È espressamente stabilito che l'opzione:

- è **irrevocabile**;
- viene **esercitata** nella **dichiarazione** dei redditi relativa al **periodo d'imposta 2023**;
- è esercitabile a **condizione** che la rata di **detrazione** relativa al **periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata** nella **relativa dichiarazione** dei redditi;
- mediante **presentazione** del modello **REDDITI PF 2023 integrativo** del modello 730/2023.